



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

CRON. N. ____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
_____ con il patrocinio dell'avv.
_____ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

SOCIETA' PER AZIONI con il patrocinio
dell'avv. BOFFOLI MADDALENA elettivamente domiciliato in Corso Europa n. 12 20122
MILANO presso il difensore avv. BOFFOLI MADDALENA

RESISTENTE

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 29/8/24, _____ ha convenuto in giudizio
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“previa ogni declaratoria, anche
incidentale, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace il trasferimento della sig.ra
ordinando a _____ di revocare il trasferimento con efficacia
immediata e disponendo l'assegnazione della ricorrente presso la sede originaria di*



Rozzano ovvero in una sede alternativa più vicina a quella di provenienza con mansioni equivalenti (DTO ovvero sportelleria), ovvero ricercando soluzioni compatibili con il severo stato di salute della ricorrente e le esigenze produttive, con equo contemperamento degli interessi, in ragione del principio di correttezza e buona fede.

Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.

La ricorrente, dipendente di _____ livello D, con contratto a tempo indeterminato dal 2004, ha impugnato il trasferimento dalla sede di _____ dove era addetta alle lavorazioni interne, alla sede _____ nel comune di]

_____ con mansioni di addetto di produzione. La ricorrente ha contestato il provvedimento datoriale in quanto emesso in violazione sia dell’art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 e dell’art. 2103 c.c., sia dell’art. 38 del CCNL, sia degli accordi sindacali del 02.08.2022 e del 21.11.2022. Il trasferimento non rispetterebbe, inoltre, le prescrizioni del medico competente.

2. _____ costituitasi in giudizio, ha contestato le difese della ricorrente e ha sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, fallita la conciliazione e ritenuta superflua l’istruttoria testimoniale, è decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.

4. Il ricorso non può trovare accoglimento. Come è noto, l’art. 33 comma 5, l. n. 104/1992 dispone che il lavoratore titolare dei permessi, *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*
5. La giurisprudenza è ormai conforme nel precisare che il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr., tra le molte, Tribunale Modena sez. lav., 28/02/2023, n.82; Tribunale Milano sez. lav., 17/07/2018, n.846; Cass. sez. lav. 5/09/2011 n. 18223; conf. Cass. sez. lav. 5/11/2013 n. 24775).



6. Nel caso in esame, _____ ha documentato che, in base agli accordi sindacali del 02.08.2022 e del 21.11.2022, la Sig.ra _____ la cui sede originaria ha cessato di includere la posizione di addetta alle Lavorazioni Interne a seguito della riorganizzazione, è stata assegnata presso il _____ il Nodo Accentrante più prossimo rispetto alla prima sede (v., sul punto, Accordi aziendali, doc.ti 2 e 3 resist.). La ricorrente non contesta la circostanza, ma invoca la normativa di legge e regolamentare che impedisce il trasferimento della persona portatrice di handicap senza il suo consenso.
7. L'art. 33 comma 6 della l. n. 104/1992 prevede il consenso del lavoratore portatore di handicap grave. La ricorrente risulta, invece, portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. n. 104/1992 sicchè la disposizione invocata non può essere applicata al suo caso.
8. L'art. 38 del CCNL non trova, poi, applicazione nella controversia in esame, la quale non riguarda un trasferimento. Il CCNL prevede, infatti, che di trasferimento possa parlarsi solo ove tra le due sedi vi sia una distanza di almeno 25 km, quando, nel caso di specie, solo di 15,7 km si tratta.
9. L'art. 38 del CCNL prevede, nello specifico, che *“per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di assegnazione si farà riferimento al percorso stradale più breve effettuabile con i mezzi di trasporto privati”*.
10. Come documentato dalla parte convenuta, la distanza tra il _____ e il _____, secondo il percorso stradale più breve effettuabile con i mezzi di trasporto privati, è di 15,7 chilometri (v. estratto Google maps, doc. 4 a resist.).
11. Per completezza, si osserva che la ricorrente nemmeno risulta affetta da una delle patologie elencate dall'art. 41 comma 1 del CCNL. Non può, infatti, equipararsi, come preteso in ricorso, la *“cirrosi epatica in fase di scompenso”*, menzionata dall'art. 41 tra le malattie che danno diritto al lavoratore a non essere trasferito senza consenso, alla malattia di cui la ricorrente risulta portatrice ossia l'*“epatite C cronica senza menzione di coma epatico”* (v. CCNL, doc. 14 resist. e certificato medico, doc. 7 ric.). La norma, introducendo una eccezione alla regola generale, deve, infatti essere interpretata in modo restrittivo, senza possibilità di estensione analogica.



12. A prescindere dalla configurabilità o meno del trasferimento, si osserva – in ogni caso – che la parte ricorrente contesta solo genericamente la sussistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive” che, a mente dell’art. 2103 comma 8 c.c. legittimano il trasferimento del lavoratore.
13. La sussistenza di tali ragioni può ritenersi accertata sulla base della documentazione versata in atti dalla resistente (v. verbale di accordo, doc.ti 2 e 3).
14. La ricorrente ha sostenuto che la nuova assegnazione sarebbe incompatibile con la prescrizione del medico competente, la quale impone di assegnarla a compiti ultraleggeri, con esclusione del lavoro notturno, limitazione della stazione eretta prolungata e riposo di 5 minuti per ogni ora (v. doc. 11 ric.).
15. La ricorrente si limita ad allegare la circostanza senza specificare come e in che misura i compiti assegnati sarebbero incompatibili con il suo stato di salute. Si limita, infatti, ad affermare che il tempo necessario per ritornare a casa non si concilierebbe con il suo grave stato di salute.
16. Le allegazioni di parte ricorrente sono generiche, né può sostenersi che la stessa sia stata adibita al lavoro notturno, essendo incontestato che il turno termina alle 22 e che il CCNL stabilisce che *“Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia almeno tre ore comprese tra le 22.00 e le 07.00”*.
17. La parte ricorrente ha poi eccepito che non sarebbe stato rispettato il termine di preavviso della comunicazione di trasferimento previsto dall'articolo 38 del cc.nl. La norma, tuttavia, non trova applicazione per le ragioni dette sopra, poiché nella specie non si tratta di un trasferimento in senso tecnico..
18. Spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate, della loro natura controversa e delle condizioni delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite tra le parti.



Milano, 21 gennaio 2025

Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli

